

**Club alpino italiano**

**Regione Liguria**

**Statuto 2020**

**Regolamento 2020**

**Statuto Cai Liguria 2020**

Approvato dalla ARD ordinaria del

Verbale Notaio repertorio n° , raccolta n° Registrato a il al n° serie

Approvato dal Consiglio Centrale del Cai con atto n° del

**SOMMARIO**

**Preambolo**

**Art. 1 Costituzione e finalità**

**Art. 2** **Sede e anno sociale**

**Art. 3** **Organi del CAI Liguria**

**Art. 4 Assemblea regionale dei delegati**

**Art. 5 Compiti della ARD**

**Art. 6 Compiti della ARD di area LPV**

**Art. 7** **Comitato direttivo regionale**

**Art. 8 Compiti del CDR**

**Art. 9** **Presidente regionale**

**Art. 10 Collegio regionale dei revisori dei conti o organo di controllo**

**Art. 11 Collegio dei probiviri**

**Art. 12 Organi tecnici territoriali operativi**

**Art. 13 Divieti ed obblighi del CAI LIGURIA**

**Art. 14 Patrimonio del CAI Liguria**

**Art. 15 Scritture contabili e bilancio**

**Art. 16 Bilancio sociale**

**Art. 17 Libri sociali obbligatori**

**Art. 18 Cariche sociali**

**Art. 19 Scioglimento del CAI Liguria**

**Art. 20 Regolamento del CAI Liguria**

**Art. 21 Modifiche allo Statuto e al Regolamento del CAI Liguria**

**Art. 22 Disposizioni finali e transitorie**

**Preambolo**

STATUTO CAI – ARTICOLO 1

*“Il Club alpino italiano (CAI), fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”.*

STATUTO CAI – ESTRATTO ART. 4

*“Il CAI è costituito dai soci riuniti liberamente in un numero indeterminato di sezioni, di cui al Titolo VI; coordinate in raggruppamenti regionali, secondo le norme previste al Titolo VII”.*

Gli uffici degli organi centrali e della direzione costituiscono la struttura centrale (cd Sede centrale), ove è posta la sede legale del CAI; “*le sezioni e i loro raggruppamenti regionali costituiscono le sue strutture territoriali*.”

*“Il CAI è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963 n. 91; tutte le sue strutture territoriali sono soggetti di diritto privato”.*

STATUTO CAI – ESTRATTO ART. 5

*“Il CAI e le singole strutture territoriali hanno ciascuno una autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e possono acquistare, possedere e alienare beni e diritti”.*

STATUTO CAI – ESTRATTO ART. 32

*“1. I soci e le sezioni appartenenti a una stessa regione o provincia autonoma costituiscono il raggruppamento regionale o provinciale del Club alpino italiano (GR).*

*I GR operano per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività e si rapportano con le Regioni e Province autonome nei settori nei quali esse hanno potere legislativo, in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla AD e alle deliberazioni degli organi del Club alpino italiano.*

*I GR sono dotati di proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale”.*

**CAI GR LIGURIA**

Le sezioni liguri del Club alpino italiano hanno costituito il Raggruppamento Regione Liguria (CAI Liguria) nell’Assemblea tenutasi a Venaria Reale il 20 novembre 2005; il primo Statuto del CAI Liguria è stato approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI il 4 febbraio 2006.

Il CAI Liguria, retto dal presente Statuto, si rapporta con gli omologhi raggruppamenti regionali con i quali costituisce l’Area interregionale Liguria -Piemonte-Valle d’Aosta (in sigla LPV) per il coordinato conseguimento dei fini istituzionali.

Il CAI Liguria, raggruppamento regionale del Club alpino italiano, è associazione di 2° livello e pertanto lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI costituiscono ordinamento superiore e vincolante.

I soci del CAI Liguria sono le sezioni liguri e i soci delle stesse.

Chi intende aderire al CAI Liguria e quindi diventare socio del Club alpino italiano deve presentare domanda al consiglio direttivo della sezione della Liguria presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, C.F., indirizzo mail, su apposito modulo (anche on line) completo di espressa autorizzazione al trattamento dati e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Il consiglio direttivo della sezione, alla quale è stata presentata la domanda, decide sull’accettazione.

I diritti e i doveri dei soci sono definiti nel Titolo II dello Statuto CAI al quale si rimanda integralmente.

I soci delle sezioni liguri, purché maggiorenni, eleggono nelle rispettive assemblee sezionali i delegati elettivi come stabilito dallo Statuto del CAI (art.12). I delegati elettivi e di diritto (i presidenti di sezione) rappresentano i soci e le sezioni nelle assemblee a livello nazionale (AD) e regionale (ARD).

Tutti i soci del CAI Liguria possono accedere all’esame dei libri sociali presso la sede associativa.

**Il preambolo fa parte integrante dello Statuto del CAI Liguria**

**Art. 1 – Costituzione e finalità**

1. Il Club alpino italiano - Regione Liguria, costituito a Venaria Reale il 20 novembre 2005 quale Raggruppamento Regionale (GR) dei soci e delle sezioni del CAI appartenenti alla Regione Liguria, in breve **CAI Liguria**, concorre al conseguimento dei fini istituzionali del **Club alpino italiano (**CAI), e cioè:
2. promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale
3. perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n.42. e successive modificazioni.
4. Resta ferma la comune identità nazionale e l’appartenenza dei soci e delle sezioni all’unico Club alpino italiano, il quale è presente in Liguria continuativamente dal 1880.
5. Il CAI Liguria è costituito ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto del CAI e opera in costante conformità allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI nonché ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati (AD) e alle delibere degli organi centrali del CAI, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitico, aconfessionale ed improntato a principi di democraticità.
6. Il CAI Liguria ha per scopo di:
7. perseguire il coordinato conseguimento dei fini istituzionali del CAI da parte delle sezioni nelle loro zone di attività;
8. rapportarsi con la Regione Liguria nei settori nei quali la stessa ha potere legislativo.
9. Il CAI Liguria è Associazione di Promozione Sociale (APS) e fa parte degli Enti del Terzo Settore (ETS); opera con la denominazione ufficiale di “Club alpino italiano - Regione Liguria - APS – ETS”: essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, e soggetto di diritto privato dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
10. Essa potrà inoltre esercitare attività secondarie e strumentali, anche a carattere commerciale, funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali; e tra esse:
11. conclusione di contratti d’affitto, di locazione o di comodato di immobili o di mobili e di godimento in senso lato;
12. erogazione servizi di pubblicità e sponsorizzazioni;
13. assunzione di partecipazione in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali;
14. organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor (fisse) e outdoor (mobili) per i soci e le sezioni dell’area territoriale.
15. Organizzazione e gestione di ogni altra attrezzatura/impianto per attività sportiva (indoor/outdoor, training, test, ecc.)

**Art. 2 – Sede e anno sociale**

1. La sede del CAI Liguria è stabilita a Genova in quanto capoluogo regionale.
2. L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio e terminano al 31 dicembre.

**Art. 3 – Organi del CAI Liguria**

1. Sono organi del CAI Liguria:
2. l’assemblea dei delegati (ARD);
3. il comitato direttivo regionale (CDR);
4. il presidente regionale (PR);
5. il collegio regionale dei revisori dei conti ovvero l’organo di controllo al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 30 D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore);
6. il collegio dei probiviri, in forma regionale o interregionale tra i Gruppi Regionali LPV.
7. I componenti degli organi del CAI Liguria devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. L’associazione si avvale prevalentemente dell’opera volontaria dei suoi soci; i soci, nello svolgimento dell’attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all’altezza dell’impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

**Art. 4 – Assemblea regionale dei delegati**

1. La ARD è l’organo sovrano del CAI Liguria. È composta dai delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l’indizione della Assemblea dei Delegato (AD), di cui al Titolo III dello Statuto CAI, in rappresentanza dei soci e delle sezioni.
2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento per l’AD, con gli adattamenti indispensabili.
3. Le delibere della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del CAI Liguria.
4. La ARD ordinaria si svolge entro il termine perentorio del 15 aprile di ogni anno. Una seconda ARD congiunta con i Gruppi Regionali di area LPV si svolge entro il 30 novembre di ogni anno.
5. La ARD straordinaria, regionale o LPV, è convocata quando il CDR lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dal CDC, o dal collegio regionale revisori dei conti, ovvero dall’ organo di controllo, ricorrendo le condizioni e i requisiti del Codice del Terzo Settore o da un terzo dei delegati aventi diritto al voto.
6. L'ARD straordinaria adotta e modifica lo Statuto e il Regolamento del CAI Liguria e lo scioglimento.

**Art. 5 – Compiti della ARD**

1. La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:
2. adotta lo Statuto del CAI Liguria, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del **CC**;
3. adotta il Regolamento del CAI Liguria;
4. adotta i programmi annuali e pluriennali del CAI Liguria;
5. elegge il PR, i componenti del CDR, i componenti del collegio regionale dei revisori dei conti, ovvero dell’organo di controllo, ricorrendone le condizioni di legge, e negli ulteriori casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
6. elegge i componenti del collegio dei probiviri, se in forma regionale;
7. costituisce, conferma, unifica e sopprime Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO), commissioni e altri organismi regionali destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, ne approva preventivamente i programmi annuali di attività, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-locale;
8. elegge, su proposta del CDR, i componenti degli OTTO regionali;
9. favorisce la creazione di coordinamenti e reti fra sezioni;
10. delibera forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale;
11. stabilisce annualmente, su proposta del CDR, il contributo ordinario da corrispondere da parte delle sezioni al CAI Liguria per il suo funzionamento;
12. approva l’operato del CDR e il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale, il bilancio economico preventivo e la relazione del Presidente
13. delibera la promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi
14. approva l’assunzione di partecipazioni del CAI Liguria in enti, associazioni di secondo grado, società commerciali o cooperative, nonché altre eventuali attività proposte e approvate dal CC, sempre in funzione del conseguimento degli scopi istituzionali
15. delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento del CAI Liguria in unica lettura, delibera su ogni questione, contenuta nell’O.d.g., che le venga sottoposta dal CDR o dal collegio dei revisori dei conti o dall’organo di controllo

**Art. 6 – Compiti della ARD di area LPV**

1. La ARD congiunta di area LPV assolve le seguenti funzioni specifiche:
2. designa i candidati alle cariche elettive negli organi del CAI – esclusa l’AD– e nel CE; designa ed elegge i componenti del CCIC assegnati all’area come stabilito al titolo VII del Regolamento Generale;
3. elegge i componenti del collegio dei probiviri se in forma interregionale;
4. adotta, su proposta dei CDR, il regolamento per il funzionamento dell’area LPV e il regolamento per il funzionamento degli OTTO interregionali con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati;
5. su proposta dei CDR costituisce, conferma, unifica e sopprime OTTO, commissioni e altri organismi interregionali destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati;
6. approva preventivamente i programmi annuali di attività degli OTTO, delle commissioni e di altri organismi interregionali, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-locale;
7. elegge, su proposta dei CDR, i componenti degli OTTO interregionali.

**Art. 7 - Comitato direttivo regionale**

1. Il CDR è l’organo esecutivo di gestione del CAI Liguria.
2. Il CDR è composto da otto consiglieri oltre al PR; è rinnovato parzialmente per un terzo ogni anno: due consiglieri nell’anno in cui elegge il PR, tre consiglieri in ciascuno degli altri due anni, con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Su proposta del PR, nella prima seduta dopo l’ARD di primavera, il CDR elegge fra i suoi componenti due vicepresidenti qualora vacanti; l’incarico dura fino al termine del mandato del consigliere designato.
4. Su proposta del PR, nella prima seduta dopo la sua elezione, il CDR nomina, con le modalità e i compiti specificati nel regolamento:
5. il comitato elettorale regionale (CER);
6. il segretario;
7. il tesoriere.
8. Alle sedute del CDR sono invitati, senza diritto di voto, i componenti del CCIC, del CDC e del collegio nazionale revisori dei conti appartenenti a sezioni di area LPV e i componenti dell’organo di controllo regionale.
9. I componenti del CDR partecipano alla ARD regionale e di area LPV; possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati della propria sezione.

**Art. 8 – Compiti del CDR**

1. Il CDR rappresenta il Club alpino italiano e unitariamente le sezioni e i soci del CAI Liguria.
2. Il CDR può perfezionare accordi e convenzioni ai fini istituzionali, senza però assumere impegni coinvolgenti le sezioni se non per programmi adottati dalla ARD, o per mandato delle sezioni interessate, o per espressa delega del CDC.
3. Il CDR assolve le seguenti funzioni specifiche:
4. predispone i programmi annuali e pluriennali del CAI Liguria e li sottopone alle deliberazioni della ARD;
5. fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del CAI Liguria;
6. redige lo Statuto e il Regolamento del CAI Liguria; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento del CAI Liguria, preparate per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del CAI Liguria e ne sottopone il testo alla ARD; fornisce l’interpretazione autentica dello Statuto;
7. redige il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio preventivo e li sottopone all’approvazione della ARD;
8. predispone il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e, dopo approvazione da parte della ARD, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e lo pubblica sul proprio sito internet secondo le tempistiche di legge;
9. tiene aggiornati il libro delle Assemblee regionali e interregionali LPV e delle relative delibere;
10. tiene aggiornati il libro delle riunioni e delle delibere proprie;
11. pone in atto le delibere della ARD;
12. promuove, indirizza e segue l’attività delle reti e dei coordinamenti locali di sezioni;
13. adotta propri regolamenti per l’organizzazione e per il funzionamento amministrativo interno; adotta gli atti e i provvedimenti gestionali e amministrativi, secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione del bilancio di esercizio secondo la modulistica predisposta, lo trasmette, non appena approvato dalla ARD, alla Direzione del CAI e lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore;
14. definisce e gestisce il budget del CAI Liguria per l’esercizio corrente in linea con il preventivo approvato dall’ ARD;
15. propone alla ARD la costituzione, la conferma, l’unificazione e la soppressione degli organi tecnici regionali, anche in dimensione interregionale; ne controlla e coordina i programmi di attività approvati e i risultati, riferendone alla ARD;
16. delibera la costituzione di nuove sezioni e approva la costituzione di nuove sottosezioni;
17. coordina e controlla l’attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
18. delibera lo scioglimento delle sezioni nei casi previsti dal Regolamento Generale; la liquidazione è fatta sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del CAI; se la sezione è ETS devono essere previste le modalità di cui all’Art.9 del D. Lgs 17/2017
19. costituisce gruppi di lavoro e ne nomina i componenti, fissando compiti, tempi e relativo budget;
20. collabora con le sezioni di altri GR che hanno strutture ricettive in Liguria e con altri GR ove sorgono strutture ricettive di sezioni liguri;
21. delibera su ogni questione o iniziativa di comune interesse demandatale dalla ARD;
22. svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento dei fini istituzionali del CAI.
23. Il CDR provvede alla organizzazione della ARD, anche delegando specifici compiti organizzativi alla sezione ospitante.
24. Il CDR promuove e attua iniziative di area LPV collaborando attivamente con i corrispettivi CDR di Piemonte e Valle d’Aosta.

**Art. 9 – Presidente regionale**

1. Il PR è il legale rappresentante del CAI Liguria; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale.
2. Il PR assolve le seguenti funzioni specifiche:
3. convoca le ARD, anche in forma interregionale;
4. convoca e presiede il CDR;
5. presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del CAI Liguria,
6. pone in atto le delibere del CDR;
7. trasmette il bilancio di esercizio e il bilancio sociale alle sezioni e alla Sede centrale del Cai, dopo approvazione dell’ARD;
8. adotta delibere su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
9. In caso di impedimento il PR è sostituito da uno dei vicepresidenti da lui designato o, in mancanza di designazione, dal vicepresidente più anziano per carica.

**Art. 10 – Collegio regionale dei revisori dei conti ovvero organo di controllo**

1. Il collegio regionale dei revisori dei conti o l’organo di controllo vigila sulla correttezza contabile e sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del CAI Liguria.

1. L’organo di controllo, anche in forma monocratica, costituito in presenza dei previsti requisiti di legge, esercita le funzioni ad esso attribuite dagli art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo, soci e/o non soci, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397, comma secondo, del codice civile. Se collegiale l’organo di controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il requisito di iscrizione nel registro dei Revisori Legali deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea dei delegati convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il CAI Liguria resta comunque sottoposto ai controlli dell’ordinamento centrale del CAI.
2. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, co. 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso, esso è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
4. L’organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei Revisori legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.
5. I membri effettivi dell’organo di controllo sono invitati e assistono alle riunioni del Comitato direttivo e alle assemblee dei delegati senza diritto di voto. L’organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l’oggetto delle riunioni. Tiene aggiornato il libro delle riunioni e delle delibere.
6. L’organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie, civiche, solidaristiche e di unità sociale.
7. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni dell’Associazione.
8. È compito dell’organo di controllo:
9. l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione del CAI Liguria, predisponendo apposita relazione da presentare all’Assemblea dei Delegati;
10. il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi del CAI Liguria
11. la vigilanza sul rispetto dello Statuto e del Regolamento;
12. la convocazione dell’Assemblea dei Delegati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Comitato direttivo.

**Art. 11 – Collegio dei probiviri**

1. Il collegio dei probiviri costituisce organo giudicante di primo grado conformemente all’ordinamento del CAI. Può essere in forma regionale o interregionale LPV come da decisioni delle ARD interessate.
2. Il collegio è costituito da tre componenti effettivi e da tre supplenti. Le sue attribuzioni e modalità di funzionamento sono analoghe a quelle del corrispondente collegio nazionale dei probiviri.
3. Il collegio giudica e decide in primo grado sulle controversie interne deferite alla propria competenza, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare del CAI. Le sue decisioni sono appellabili davanti al collegio nazionale dei probiviri.

**Art. 12 – Organi tecnici territoriali operativi**

1. Specifico regolamento interregionale, come definito nel Regolamento, definisce le modalità di funzionamento degli organi tecnici territoriali operativi (OTTO) LPV.
2. Le modalità di funzionamento degli OTTO regionali sono stabilite dal CDR in riferimento al regolamento interregionale in quanto applicabile**.**

**Art. 13 – Divieti e obblighi del CAI LIGURIA**

1. Il CAI Liguria non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con enti che abbiano competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato.
2. Il CAI Liguria non aggiunge alla propria denominazione ufficiale il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al CAI. Espone nella propria sede lo stemma del CAI.
3. Il CAI Liguria è obbligato a depositare il bilancio economico e il bilancio sociale approvato dall’ARD presso il registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarli sul sito internet del CAI Liguria nelle tempistiche previste per legge.
4. Il CAI Liguria è obbligato nei confronti della Sede centrale del CAI a:
5. presentare, entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l’AD, una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente e il bilancio di esercizio;
6. trasmettere l’elenco degli eletti alle cariche sociali e il recapito ufficiale entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
7. trasmettere al CE l’elenco dei designati alle cariche negli organi del CAI e le schede delle votazioni per la carica di CC, entro trenta giorni dalle votazioni;
8. trasmettere lo Statuto e il Regolamento del CAI Liguria e le loro modifiche, entro trenta giorni dall’adozione da parte dell’ARD;
9. usare lo stemma del CAI, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del CAI per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni, concedendone l’uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio;
10. inviare alla biblioteca nazionale del CAI, a titolo gratuito, almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

**Art. 14 – Patrimonio del CAI Liguria**

1. Il patrimonio del CAI Liguria è indivisibile, ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. Il fondo patrimoniale di garanzia, fissato in 15.000€, è costituito mediante segregazione degli avanzi di gestione.
3. Le entrate associative sono costituite dai contributi annuali della sede Centrale, dai contributi ordinari annuali delle sezioni regionali, da proventi derivanti dalla gestione e da altre iniziative, da contributi liberali dei soci, di associazioni o di Enti pubblici e privati e da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
4. L’associazione può effettuare in qualunque momento raccolta fondi ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 17/2017
5. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione
6. I fondi liquidi dell’Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle statutariamente previste così come gli utili e gli avanzi di gestione, ove non ritenuti necessari per integrare il patrimonio associativo

**Art. 15- Scritture contabili (bilancio di esercizio e relazione di missione)**

1. Il bilancio di esercizio, redatto dal CDR, è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione
2. La relazione di missione, redatta dal CDR, illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; inoltre documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie, ove svolte
3. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo settore.

 **Art.16 - Bilancio sociale**

1. Il bilancio sociale è redatto dal CDR, al ricorrere dei presupposti di legge, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dopo approvazione da parte dell’ARD è depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet del CAI Liguria, secondo le tempistiche previste dalla legge.

**Art.17 – Libri sociali obbligatori**

1. il CAI Liguria predispone, detiene ed aggiorna i seguenti libri:
2. il libro delle assemblee e delle relative delibere, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
3. i libri delle riunioni e delle delibere del CDR, dell’organo di controllo e di ogni altro organo sociale
4. il libro con gli elenchi degli istruttori, accompagnatori e operatori sezionali delle sezioni liguri su indicazione degli OTTO LPV
5. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nel preambolo del presente statuto e all’art 10 comma 2 del regolamento CAI Liguria 2020

**Art. 18 – Cariche sociali**

1. Tutte le cariche del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici regionali e interregionali, sono elettive a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 5 (Organo di controllo) e 31 (Revisione legale dei conti) del D. Lgs 117/17 (Codice Terzo Settore), e fatto salvo rimborso delle sole spese di missione. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al CAI, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
3. I componenti della CER, il segretario, il tesoriere, nominati dal CDR nella prima seduta del triennio, durano anch’essi in carica tre anni, ma sono sempre rinominabili.

**Art. 19 – Scioglimento del CAI Liguria**

1. Essendo il CAI Liguria costituito in ETS, lo scioglimento avverrà ai sensi della legislazione in materia secondo le previsioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore), e il suo patrimonio sarà devoluto su designazione dell’ARD e previo parere positivo dell’organo di controllo CAI ai sensi dello art. 46 comma 5 del Regolamento Generale del CAI ad altro Gruppo Regionale dell’Area o ad altro Gruppo Regionale costituito in ETS

**Art. 20 – Regolamento del CAI Liguria**

1. Il Regolamento del CAI Liguria – individuando quando necessario gli organi o le strutture territoriali competenti, le sedi e i termini – traduce in procedure i principi statutari, in particolare per quanto riguarda:
2. conseguimento dei fini istituzionali e sociali, recapiti;
3. attribuzione e rinnovo dei consiglieri
4. funzionamento del CDR; comitato di presidenza; segretario e tesoriere;
5. preparazione e funzionamento dell’ARD
6. regolamento per il funzionamento dell’area LPV;
7. regolamento per il funzionamento degli organi tecnici interregionali.
8. cariche sociali
9. sanzioni
10. ricorsi
11. In tutti i casi contemplati nel comma 1, il regolamento del CAI Liguria può rinviare a specifici regolamenti, purché nel regolamento stesso siano individuati gli organi responsabili della redazione e della approvazione degli stessi
12. Il CDR coordina le disposizioni del Regolamento con le norme dello Statuto entro sei mesi dalla ARD.

**Art. 21 – Modifiche allo Statuto e al Regolamento del CAI Liguria**

1. Le modifiche allo Statuto e al Regolamento del CAI Liguria sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal CDR – ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD; la ARD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al CAI Liguria e che rappresentino almeno un terzo delle sezioni. Le modifiche sono adottate se approvate con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti. Esso acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI
2. L’adeguamento dello Statuto e del Regolamento del CAI Liguria alle modifiche dell’ordinamento del CAI è atto dovuto e deve essere compiuto entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell’ordinamento del CAI da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.
3. Dopo ogni modifica dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, e dello Statuto e del Regolamento del CAI Liguria adottata dalla ARD, il CDR cura la collazione dei testi; la uniformazione delle parti dello statuto e del regolamento del CAI Liguria non modificate alle modifiche adottate, in particolare per quanto riguarda i termini utilizzati, le denominazioni di organi, strutture, uffici, il riordino della numerazione delle parti, titoli e articoli, nonché il controllo dei riferimenti e dei rinvii esistenti. Gli interventi sopra indicati non costituiscono modifica dello Statuto.

**Art. 22 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle analoghe disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club alpino italiano e alla normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni e attuazioni nonché, per quanto non previste dal Codice del terzo Settore, ed in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI

**Riferimenti**

Statuto CAI del 18 dicembre 2010

Regolamento Generale CAI del 26 novembre 2017

**Cronologia dello Statuto**

1. Primo Statuto del CAI Liguria adottato dai delegati Liguri nell’Assemblea del Convegno LPV tenutasi a Venaria il 20 novembre 2005; approvato dal Comita-to Centrale di Indirizzo e Controllo con atto n° 4 del 4 febbraio 2006, comunicato con protocollo n° 17838 del 22 dicembre 2005.
2. Modificato, come auspicato dal Comitato Direttivo Centrale, in base alle richieste pervenute di adempimento alla mozione CAI Liguria di Venaria, ove applicabili.
3. Modificato, come adottato dai delegati liguri nell’Assemblea del Convegno LPV tenutasi a Giaveno il 26 marzo 2006, in recepimento modifiche richieste dal CCIC con protocollo n° 344 del 14 febbraio 2006 (soppressione comma 3-f art 18).
4. Modificato, come adottato nell’ARD tenutasi ad Albenga il 1° aprile 2007 (modifica delle maggioranze richieste per variazioni statutarie [due terzi dei votanti], correzioni minori segnalate nell’ARD tenutasi a Genova il 12 novembre 2006 e correzione di alcuni refusi).
5. Modificato, come adottato nell’ARD tenutasi a Sarzana il 6 aprile 2008 (modi-fiche ai riferimenti agli Organi Tecnici Periferici Operativi, come da nuova nomenclatura adottata in sede centrale; riscrittura artt. 14 e 15).
6. Modificato, con separazione di parte statutaria e parte regolamentare, come a-dottato nell’ARD tenutasi a Genova il 3 febbraio 2018; approvato dal CCIC con atto n° 24 del 24 marzo 2018, comunicato dalla Direzione con protocollo 1925 del 27 marzo 2018.
7. Modificato con introduzione normativa di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizione di attuazione, come adottate nell’ARD tenutosi a ….. 2020 approvato dal CC e con …. del…., protocollo … del …….

**Acronimi**

AD Assemblea dei Delegati

ARD Assemblea Regionale dei Delegati

CCIC Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (già Consiglio Centrale)

CC Consiglio Centrale (abbreviazione corrente per CCIC)

CDC Comitato Direttivo Centrale

CDR Comitato Direttivo Regionale

PG Presidente Generale

PR Presidente Regionale

PS Presidente Sezionale

GR Raggruppamento Regionale dei soci e delle sezioni di una Regione

CE Comitato Elettorale

CER Comitato Elettorale Regionale

SO Struttura operativa

OTCO Organo Tecnico Centrale Operativo

OTTO Organo Tecnico Territoriale Operativo

LPV Area Interregionale Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta

 (già Convegno LPV)

**Regolamento Cai Liguria**

Approvato dalla ARD ordinaria del

Verbale Notaio repertorio n° , raccolta n° Registrato a il al n°

 Approvato dal Consiglio Centrale del CAI con atto n. del

**SOMMARIO**

**Art. 1** **Finalità**

**Art. 2** **Sede e recapiti**

**Art. 3 Assemblea regionale dei delegati – preparazione**

 **Art. 4 Assemblea regionale dei delegati – funzionamento**

 **Art. 5 Assemblea interregionale di area LPV**

**Art. 6 Commissione di verifica poteri**

**Art. 7 Attribuzione e rinnovo dei consiglieri**

**Art. 8 Funzionamento del CDR**

**Art. 9 Comitato di presidenza**

**Art. 10 Segretario**

**Art. 11 Tesoriere**

**Art. 12 Collegio regionale revisori dei conti o organo di controllo**

**Art. 13 Collegio dei probiviri**

**Art. 14 Comitato elettorale regionale**

**Art. 15 Regolamento di area LPV**

**Art. 16 Regolamento organi tecnici interregionali**

**Art. 17 Sportello della montagna**

**Art. 18 Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali**

**Art. 19 Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali**

**Art. 20 Incompatibilità tra cariche sociali**

**Art. 21 Decorrenza e durata delle cariche sociali**

**Art. 22 Sostituzione di componenti di organi decaduti prima del termine del mandato**

**Art.23 Sanzioni e radiazioni**

 **Art.24 Ricorsi**

**Art. 1 – Finalità**

1. Il Club alpino italiano – Regione Liguria (CAI Liguria) per conseguire i fini istituzionali:
2. indirizza le attività delle sezioni del CAI Liguria per il coordinato conseguimento di obiettivi comuni;
3. coordina e cura le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del CAI Liguria;
4. favorisce la costituzione delle reti e dei coordinamenti locali di sezioni;
5. si rapporta con altri enti territoriali operanti su un territorio comune a più sezioni, qualora non esista un coordinamento formalizzato fra tutte le sezioni interessate;
6. fornisce alle sezioni del CAI Liguria ogni forma di collaborazione e sostegno utili al perseguimento degli scopi statutari.
7. Il CAI Liguria opera quale Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritto al Registro degli Enti del Terzo Settore (ETS).

**Art. 2 – Sede e recapiti**

1. Il CDR fissa, secondo opportunità, sede e recapiti del CAI Liguria.

**Art. 3 – Assemblea regionale dei delegati – preparazione**

1. In previsione di una ARD il segretario prepara il calendario degli adempimenti.
2. L’ARD si svolge nella località e alla data stabilite dal CDR, ma non più di due volte consecutive nella stessa località;
3. Il CDR delibera sugli argomenti da inserire nell’ordine del giorno;
4. Il collegio dei revisori o l’organo di controllo o le singole sezioni possono deliberare la richiesta dell’inserimento di argomenti di interesse generale nell’ordine del giorno della ARD ordinaria; la richiesta scritta, accompagnata da adeguata illustrazione e dalla indicazione del nome del relatore, deve pervenire al CDR sessanta giorni prima della data prevista.
5. La gestione dell’ARD viene effettuata utilizzando le procedure informatiche predisposte dalla Sede Centrale CAI.
6. I nomi dei delegati di diritto ed elettivi sono registrati dalle sezioni nel sistema informatico, entro dieci giorni dalla loro elezione corredati di tutti i dati necessari.
7. Il Presidente regionale indice l’ARD per via informatica almeno 15 giorni di calendario prima della data fissata per la seduta indicando gli argomenti principali e le votazioni all’OdG, la località, la data, l’orario delle operazioni di verifica poteri e di inizio della ARD; automaticamente i delegati di diritto ed elettivi ricevono le convocazioni via mail.
8. Il CDR provvede all’organizzazione dell’ARD, anche con l’aiuto locale di una sezione che ne abbia fatta esplicita richiesta.
9. Il segretario invia la convocazione a tutti i delegati di diritto ed elettivi presso le rispettive sezioni per posta elettronica, almeno 15 giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l’ordine del giorno. Il testo della convocazione e la documentazione relativa agli argomenti da trattare sono pubblicati on line sul sito del CAI Liguria.
10. Sono invitati gli ex presidenti generali e i componenti del CCIC, del CDC e del collegio nazionale dei revisori dei conti appartenenti a sezioni di area LPV, i presidenti regionali di CNSAS, AGAI e CAAI, i componenti dell’organo di controllo, i quali possono intervenire sugli argomenti all’ordine del giorno, ma senza diritto di voto.
11. Sono invitati senza diritto di voto i presidenti degli OTTO LPV per illustrare l’attività annuale svolta dagli OTTO. I presidenti degli OTTO aventi il CAI Liguria come referente sono coinvolti nella presentazione del bilancio associativo, di cui il proprio bilancio fa parte.
12. In casi eccezionali, su scelta del CDR, l’ARD regionale può svolgersi in teleconferenza, utilizzando idonee strumentazioni e tecnologie che consentano il regolare svolgimento dell’ARD, in particolare con riferimento alle elezioni dei candidati a cariche associative e alle votazioni sul bilancio di esercizio e sociale.

**Art. 4 – Assemblea regionale dei delegati – funzionamento**

1. La ARD è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati – presenti di persona o per delega – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dell'ordinamento del CAI Liguria.
2. Ogni ARD validamente costituita rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.
3. Ciascun delegato, sia di diritto sia elettivo, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione cui appartiene o di altra sezione del CAI Liguria fino a un massimo di tre. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione anche da un delegato di altra sezione del CAI Liguria
4. I delegati per partecipare alla ARD devono presentarsi, muniti di apposito codice di riconoscimento generato dal sistema informatico, al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e quanto necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD. I delegati portatori di delega, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri il foglio di delega conferito dal sistema informatico.. I fogli col codice di riconoscimento e i fogli di delega vidimati ai tavoli della verifica dei poteri, le schede convalidate e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
5. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei vo-tanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata prevista per l’adozione e la modifica dello Statuto del CAI Liguria.
6. L’ARD può deliberare solo sugli argomenti inclusi nell’ordine del giorno diramato con la convocazione.

1. Il verbale dell’ARD, dopo l’approvazione, deve essere consegnato per l’archiviazione all’Archivio Interregionale LPV presso la Sezione di Chivasso (TO) e inserito nel libro delle assemblee e delle relative delibere.

**Art. 5 – Assemblea interregionale di area LPV**

1. La ARD di area LPV è predisposta congiuntamente dai tre CDR secondo quanto previsto per le ARD, con i dovuti adattamenti.
2. La gestione dell’ARD di area LPV viene effettuata utilizzando le procedure informatiche predisposte dalla Sede Centrale CAI, analogamente a quanto previsto per l’ARD regionale, con i dovuti adattamenti.
3. L’ARD può essere indetta dal Presidente del GR Competente in modo congiunto.
4. Il CDR competente per territorio provvede all’organizzazione, d’intesa con gli altri CDR.
5. Il segretario competente per territorio provvede agli adempimenti specifici di segreteria, d’intesa con i colleghi di area.
6. Il CER competente per territorio provvede agli adempimenti specifici di verifica delle candidature e di proclamazione degli eletti, d’intesa con i colleghi di area.

**Art. 6 – Commissione di verifica poteri**

1. Il CDR nomina, almeno quindici giorni prima della ARD, la commissione di verifica dei poteri della quale fanno parte un componente del collegio dei revisori dei conti o dell’ organo di controllo, un componente del CDR e un componente designato dal presidente della sezione ospitante l'ARD; in caso di indisponibilità del componente del collegio dei revisori dei conti o dell’organo di controllo, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR
2. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati.
3. Nel caso di ARD di area LPV il CDR competente è quello della regione ospitante.

**Art. 7 – Attribuzione e rinnovo dei consiglieri**

1. La Liguria è suddivisa in tre aree con riferimento alla sua linea di costa: Ponente (da Venti-miglia a Varazze); Centro (da Cogoleto a Camogli); Levante (da Santa Margherita Ligure a Sarzana). A ciascuna area sono attribuiti due consiglieri eletti dai delegati delle sezioni ricadenti nell’area, per un totale di sei; i restanti due consiglieri sono eletti dai delegati dell’intera regione su lista unica.
2. Il rinnovo parziale del CDR previsto dallo Statuto si compie rispettando il seguente ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato: il primo anno, contestualmente all’elezione del PR, si eleggono i due consiglieri su base regionale; nei due anni successivi si eleggono un consigliere per area e per anno.

**Art. 8 – Funzionamento del CDR**

1. Le sedute del CDR si svolgono con cadenza almeno trimestrale sulla base di un programma annuale e comunque ogni qualvolta il PR lo ritenga necessario; Il CDR si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno quattro componenti del CDR, ovvero dal collegio regionale dei revisori dei conti o dall’organo di controllo.
2. Il segretario invia la convocazione per posta elettronica almeno 15 giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l’ordine del giorno.
3. Il PR può invitare chi ritenga utile alla trattazione di specifici punti all’ordine del giorno.
4. Il presidente dichiara validamente costituita la seduta del CDR dopo aver verificato la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; ogni seduta validamente costituita rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente ne dichiara chiusi i lavori.
5. Le votazioni sono effettuate con voto palese per alzata di mano; se riguardano persone fisiche devono essere effettuate esclusivamente con voto segreto utilizzando le schede predisposte dal segretario.
6. Le votazioni e le deliberazioni del CDR sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto; il presidente proclama l’esito.
7. Il verbale è approvato nella riunione successiva. Il CDR, prima della conclusione della riunione, può stabilire con votazione a maggioranza l’approvazione del relativo verbale per posta elettronica.
8. Le sedute del CDR possono svolgersi in teleconferenza quando il PR lo ritenga opportuno. Su base annua il numero di riunioni in teleconferenza non può superare quello delle riunioni normali. La convocazione, il verbale e le modalità di svolgimento e di votazione avvengono come previsto nelle riunioni normali. Nelle riunioni in teleconferenza non sono possibili le votazioni che riguardano le persone fisiche e la redazione del bilancio e del budget salvo che vengano utilizzati strumenti e tecnologie che consentano una regolare effettuazione delle elezioni dei candidati alle cariche associative e della elaborazione e approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

**Art. 9 – Comitato di presidenza**

1. Il PR e i due vicepresidenti costituiscono il Comitato di Presidenza (CdP). Il CdP può deliberare su questioni urgenti all’unanimità, ferme restando le prerogative del PR.
2. Il CdP è convocato via posta elettronica dal PR almeno tre giorni prima della seduta; con la convocazione trasmette l’ordine del giorno. Il CdP può svolgersi in teleconferenza.
3. Alle riunioni del CdP partecipa il segretario che provvede alla verbalizzazione; il verbale è inviato sollecitamente ai componenti del CDR.

**Art. 10 – Segretario**

1. Il segretario assolve le seguenti funzioni specifiche, secondo le indicazioni del PR:
2. redige, inoltra e conserva i verbali del CDR e del CdP;
3. conserva e inoltra i verbali delle assemblee dopo approvazione
4. conserva e aggiorna le composizioni degli organi e le scadenze delle cariche e delle designazioni afferenti al CAI Liguria;
5. trasmette a tutte le sezioni almeno quarantacinque giorni prima della data dell’ARD ordinaria l’elenco dei componenti in scadenza degli organi centrali e del CAI Liguria e indica il termine ultimo per l’invio delle candidature;
6. coordina congiuntamente alla sezione ospitante l’organizzazione dell’ARD;
7. si coordina per gli aspetti interregionali e di segreteria LPV con gli omologhi segretari dei GR di area;
8. conserva e aggiorna l’archivio del CAI Liguria ed i libri sociali obbligatori;
9. E’ a disposizione dei soci che richiedano di esaminare i libri sociali presso la sede associativa.

**Art. 11 – Tesoriere**

1. Il tesoriere assolve le seguenti funzioni specifiche secondo le indicazioni del PR:
2. amministra il patrimonio e le risorse economiche del CAI Liguria utilizzando i programmi informatici adottati dal CDR;
3. predispone la bozza di bilancio consuntivo sottoponendolo alla approvazione del CDR.
4. Conserva la documentazione contabile del CAI Liguria.

**Art. 12 – Collegio regionale revisori dei conti o organo di controllo**

1. Il collegio regionale dei revisori dei conti o l’organo di controllo può stabilire forme di autodisciplina qualora lo ritenga necessario per una più proficua organizzazione.

**Art. 13 – Collegio dei probiviri**

1. Il collegio dei probiviri, in forma regionale o interregionale LPV, come da decisioni assembleari, è organo di giudicante di primo grado e opera in conformità ai regolamenti “Disciplinare” e “Per la risoluzione delle controversie e l’impugnazione di atti e provvedimenti” del CAI.
2. Il collegio è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti; se in forma interregionale, ogni GR esprime un componente effettivo e uno supplente.
3. I componenti effettivi individuano al loro interno il presidente del collegio.

**Art. 14 – Comitato elettorale regionale**

1. Il Comitato Elettorale Regionale (CER) è organo di garanzia del corretto svolgimento delle fasi elettorali e proclama gli eletti.
2. È composto da tre componenti che a rotazione e in ordine alfabetico assumono l’incarico annuale di coordinare i lavori del CER.
3. Il CER opera in analogia a quanto previsto per il Comitato Elettorale dell’AD (CE); per gli

aspetti interregionali si raccorda con gli omologhi comitati dei GR di area.

**Art. 15 – Regolamento di area LPV**

1. Specifico regolamento per il funzionamento dell’area LPV – redatto a cura dei CDR interessati e adottato dalle ARD con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati – disciplina tutti gli aspetti istituzionali, economici, di segreteria e di interesse interregionale per l’area Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta.

**Art. 16 – Regolamento organi tecnici interregionali**

1. Specifico regolamento per il funzionamento degli organi tecnici territoriali operativi di Area LPV (OTTO LPV) – redatto a cura dei CDR interessati e adottato dalle ARD con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati – definisce le modalità di funzionamento in tema di: nomina dei componenti; regole di convocazione e funzionamento interno; definizione degli obiettivi e approvazione dei programmi; finanziamenti e loro ripartizione; rendiconti e controlli dei CDR e dei Revisori.
2. Il regolamento definisce inoltre le modalità di gestione da parte degli OTTO degli albi dei qualificati sezionali istituiti dai GR.

**Art. 17 – Sportello della montagna**

1. Lo sportello della montagna è la struttura informativa del CAI Liguria verso soci e non soci. Costituito nel 1999 dalla Sezione Ligure Genova, che lo ha gestito per anni in accordo con la Provincia di Genova, lo sportello è ora patrimonio del CAI Liguria.
2. Lo sportello è gestito direttamente dal CDR e opera su scala regionale in collaborazione con la Regione Liguria e altri enti territoriali. È strutturato con una componente fisica presso la sede e una componente informatica sul WEB.

**Art. 18 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali**

1. Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l’elenco dei componenti in scadenza degli organi centrali, incluso il CE, e degli organi del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici, stabilendo il termine perentorio entro il quale le candidature dovranno pervenire al segretario.
2. Le proposte di candidatura sono libere e sono avanzate dall’interessato o da altri con le modalità stabilite dall’ordinamento CAI.
3. Il CDR predispone le relative schede di votazione con l’indicazione dei nomi dei candidati – disposti in ordine alfabetico – predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l’organo o gli organi presentatori. Il voto per la designazione o per l’elezione al-le cariche sociali è espresso con voto segreto da ciascun delegato
4. apponendo una croce a fianco del nome del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
5. scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nome di altro socio non designato ufficialmente; il nome scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende designare e votare.

1. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nomi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in vota-zione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza.
2. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; sono conteggiate a solo scopo statistico le schede bianche e nulle.
3. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti del-la ARD. Se ciò non si verifica, per le elezioni a carica singola, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
4. I candidati non designati ufficialmente, il cui nominativo è stato scritto negli spazi bianchi disponibili, per poter essere eletti devono aver ottenuto voti almeno pari al 20% del totale delle schede scrutinate. Essi devono far pervenire l’autocertificazione ed il curriculum al CE entro otto giorni di calendario dalla votazione, a pena di decadenza, per consentire la verifica delle condizioni di eleggibilità.

**Art. 19 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali**

1. Tutti i candidati alle cariche devono essere soci iscritti a una delle sezioni costituenti il CAI Liguria; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari, e avere almeno due anni compiuti di adesione al CAI; essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica e possedere i requisiti di cui al Titolo VIII dello Statuto e del Titolo VIII del Regola-mento Generale, compatibilmente con le norme del Codice del Terzo Settore.
2. Se collegiale almeno un componente dell’organo di controllo deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore) e relative disposizioni di attuazione e cioè l’iscrizione nei Registri dei Revisori Legali.
3. Non sono eleggibili alle cariche:
4. quanti hanno rapporti di lavoro dipendente con il CAI o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
5. quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del CAI;
6. quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, e quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
7. quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal Regolamento Disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il CAI o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
8. quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
9. quanti sono nominati a far parte della commissione di verifica dei poteri e quanti sono nominati scrutatori.

**Art. 20 – Incompatibilità tra cariche sociali**

1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale.
2. Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto a:
3. delegato alla AD e alla ARD, che è compatibile con tutte le altre cariche sociali, fermo quanto disposto dagli artt. 16 e 19 dello Statuto e dall’art. 56 del Regolamento Genera-le.
4. presidente sezionale, che può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali;
5. componente del consiglio direttivo di una sezione, che può essere eletto componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.
6. componente del collegio dei revisori dei conti di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC, oppure alla carica componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.

**Art. 21 – Decorrenza e durata delle cariche sociali**

1. Gli eletti alle cariche sociali del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici territoriali operativi, regionali e interregionali, assumono l’incarico all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del CER. Gli eletti, giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l’incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione dell’elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
2. I componenti del collegio regionale dei revisori o dell’organo di controllo sono sempre rieleggibili al termine del loro mandato triennale.
3. Le dimissioni dalla carica sono indirizzate al PR e per conoscenza al segretario; sono assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione; non necessitano di presa d’atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
4. Le assenze dalle sedute devono essere giustificate in anticipo; in mancanza di comunicazione scritta pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all’inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate;
5. Il componente che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell’organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell’avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR comunica l’accaduto agli interessati per l’avvio della procedura di sostituzione.
6. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l’indizione di nuove votazioni per l’elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive nello stesso incarico.

**Art. 22 – Sostituzione di componenti di organi decaduti prima del termine del mandato**

1. La sostituzione di un componente di un organo del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici territoriali operativi, regionali e interregionali, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, avviene nella prima ARD ordinaria successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione dell’ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria.
2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l’anzianità del sostituito.

**Art. 23 – Sanzioni – Radiazioni**

1. Qualora un componente del CAI Liguria commetta gravi irregolarità, la competenza per eventuali irrogazioni di sanzioni o provvedimenti disciplinari è del CDR del CAI Liguria stesso.
2. L’ eventuale provvedimento di radiazione adottato dal Comitato Direttivo, nel caso previsto dal comma 3bis dell’art 12, viene obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla notifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il provvedimento al Comitato Direttivo del CAI Liguria per l’eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

**Art. 24 – Ricorsi**

1. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il componente del CAI Liguria può presentare ricorso al Collegio Regionale o interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il componente o il Comitato direttivo del CAI Liguria possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano (Organo giudicante di secondo grado).